

N. 156-1/ 2025 R.G.P.U.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*La Giudice delegata*

letta la proposta di concordato minore con continuità d'impresa ex art. 74 e ss. CCII depositata in data 2.7.2024 e successivamente modificata in data 1.8.2025, da MASSIMO CHINCOLI, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rutigliano;

letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, dott. Vincenzo Sassi, ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII;

rilevato che l'istante, titolare dell'omonima ditta individuale, versa in una situazione di sovraindebitamento, dovuta alla contrazione dei ricavi imputabile alla perdita di un fornitore di riferimento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'OCC;

visto il decreto del 23.10.2025 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;

letta la relazione finale depositata dal Commissario Giudiziale in data 11.12.2025;

**SENTENZA**

Va premesso che per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni. In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 80, III co. CCII).

Nel caso in esame, l'ammontare complessivo della debitoria è pari ad € 164.061,60 così suddivisa:

- Prededuzione € 3.154,35 (OCC);
- Privilegio € 150.045,00 ( Ader, Regione Puglia, Agenzia delle Entrate, avv. Roberta Rutigliano);



- Chirografo € 10.861,00 (Compass e Agenzia delle Entrate e Riscossione).

Ciò posto, dal prospetto redatto dal Gestore della crisi si evince che, a fronte di tale debitoria è stato proposto in pagamento un importo totale di € 44.771,15, con rate mensili di € 500,00 per 90 rate decorrenti dal mese successivo all'approvazione del piano. Questo, dunque, prevede il pagamento del 100% dei creditori prededucibili, il 75% del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e il 26% del privilegio 2752 c.c. 5% dei creditori chirografari.

Con riferimento al compenso dell'OCC, deve osservarsi che, dall'interpretazione meramente letterale dell'art. 81 quarto comma c.c.i.i., lo stesso è liquidato dal Giudice, non potendo essere rimesso esclusivamente all'autodeterminazione delle parti con sottrazione a qualsivoglia controllo di legalità. Da tale considerazione deriva che la liquidazione e conseguente riscossione dello stesso potrà avvenire solo dopo la completa esecuzione del concordato.

Come emerge dalla relazione finale del Commissario Giudiziale, la proposta risulta approvata, avendo espresso voto favorevole Agenzia delle Entrate per la parte degradata in chirografo e non essendo pervenute ulteriori manifestazioni di voto.

Considerato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art. 78, co.1 e 2 CCII, e confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;

**p.q.m.**

visto l'art. 80 C.C.I.I,

omologa il concordato minore proposto da MASSIMO CHINCOLI;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore, con pagamento del compenso dell'OCC solo dopo la liquidazione da parte del G.D.;

dispone che IL Commissario Giudiziale vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, depositando semestralmente una relazione riepilogativa delle attività svolte e comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura del Commissario Giudiziale nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;  
dispone che terminata l'esecuzione il Commissario Giudiziale presenti al giudice una relazione finale;  
ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'OCC dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.);  
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso in Trani il 20 febbraio 2026

La Giudice

*Dott.ssa Maria Azzurra Guerra*



**TRIBUNALE DI TRANI**  
**SEZIONE CIVILE/AREA COMMERCIALE/CRISI D'IMPRESA**

156/2025 r.g.p.u. ( concordato minore)

**DECRETO DI CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE**

*La Giudice*

osservato che con sentenza n. 25/2026 è stato omologato il concordato minore proposto da Chincoli Massimo, a seguito del voto favorevole di tutti i creditori ammessi al voto;

rilevato che, a pag. 2, nella parte motiva della sentenza è erroneamente riportato l'importo di € 44.771,15 anziché quello di € 44.123,31 quale somma complessiva messa a disposizione dei creditori;

rilevato, inoltre, che, sempre a pag. 2 è erroneamente indicata come percentuale di soddisfo dei creditori chirografari quella del 5%, anziché quella dello 0%, così come risulta dalla modifica del piano del 13.10.2025, che ha ottenuto il voto favorevole dei creditori;

PQM

Dispone correggersi gli errori materiali contenuti nella sentenza n. 25/2026 nel senso che A pag. 2 al terzo rigo la somma di € 44.771,15 sia sostituita da quella di € 44.123,31 e al sesto rigo la percentuale 5% sia sostituita da 0%.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Trani, 11 aprile 2026

*La Giudice*

*Dott.ssa Maria Azzurra Guerra*